



Padova, 4 maggio 2017

Prot. APUn. 02.07.- Raccomandata AR

Spett.le
ULSS 9 Scaligera
Via Valverde, 42
37122 Verona (VR)
c.a. Direttore Amministrativo

E, p.c.:
Regione Veneto
Dir. Attuazione Programmazione Sanitaria
Servizio Farmaceutico
Rio Novo – Dorsoduro 3493
30123 Venezia

OGGETTO: MANCATA AUTORIZZAZIONE CALZATURE ORTOPEDICHE – APPLICAZIONE NUOVO NOMENCLATORE

A seguito di segnalazione di nostre aziende ortopediche associate, veniamo a rappresentare le nostre osservazioni in merito a una prassi che pare essere recentemente in uso presso i vostri Uffici autorizzativi.

Infatti, i funzionari addetti alla fase autorizzativa dei dispositivi di Assistenza Protesica starebbero negando il benessere alla fornitura di calzature predisposte, in quanto non più contemplate dal Nomenclatore contenuto nella riforma dei Livelli essenziali di Assistenza recentemente pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

Ricordiamo che la piena applicazione del Dpcm (“Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (17A02015) (GU Serie Generale n.65 del 18-3-2017 - Suppl. Ordinario n. 15”) richiede una delibera di recepimento di ogni Regione e Provincia Autonoma, atto che è stato formalmente adottato dalla Regione Veneto nelle scorse settimane.

Rammentiamo anche però quanto previsto dall’ articolo 64 comma 3 del Dpcm (“Norme finali e transitorie”), relativamente agli elenchi, le tariffe ed i codici contenuti all’interno dell’ Elenco 1:

3. Le disposizioni in materia di erogazione di dispositivi protesici inclusi nell'elenco 1 di cui al comma 3, lettera a) dell'art. 17, entrano in vigore dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi ai sensi dell'art. 8-sexies, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., per la definizione delle tariffe massime delle prestazioni previste dalle medesime disposizioni.

Se ne deduce che, nelle more della pubblicazione del Decreto Ministeriale che conterrà, tra le altre cose, l'aggiornamento di tariffe dell'Elenco 1, è pienamente vigente l'Elenco 1 del D.M. 332/1999.

Tale elenco comprende anche le calzature che i vostri Uffici autorizzativi starebbero impropriamente negando agli utenti.


Il diniego si fonda, conseguentemente, sull'applicazione di un elenco di dispositivi che lo stesso Legislatore ha espressamente definito, in via transitoria, privo di efficacia, potendo infatti essere applicato solo dal momento della pubblicazione del previsto decreto del Ministro della Salute.

Vi rappresentiamo anche che analoga iniziativa era stata adottata dalla APSS di Trento la quale, ricevuta lettera di contestazione da parte nostra, ha provveduto a contattare gli uffici della Programmazione Economica del Ministero della Salute, che hanno confermato la tesi delle Scriventi Associazioni.

Per completezza, informiamo che la APSS di Trento ha provveduto immediatamente a correggere l'illegittima prassi limitativa, procedendo con l'autorizzazione di quanto erroneamente negato nei giorni precedenti.

Vi invitiamo dunque, in questa fase transitoria, ad una puntuale applicazione del dettato normativo ed al ripristino presso i Vostri uffici del rispetto della normativa vigente in materia.

Certi di un Vostro cortese riscontro, porgiamo distinti saluti.



Gianfranco Pivato, Presidente ADM Areha



Antonio Gaiani, Presidente AssIOS CIDOS Venezia



Michele Clementi, Segretario Assortopedia



Sandro Storelli, Coordinatore Osservatorio Biomedicale Veneto